



A tutti i clienti
SERVIZIO PAGHE

CIRCOLARE INFORMATIVA nr. 2 2025

Trento, 25/08/2025

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa delle principali novità intervenute novità in materia di amministrazione del personale e fornirLe altre utili informazioni.

PRINCIPALI NOVITA'

Ampliata la tutela a favore dei malati oncologici

Con la nuova previsione lavoratori affetti da **patologie oncologiche** possono beneficiare di alcune particolari agevolazioni:

1. in caso di riconoscimento di **invalidità civile** con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% → viene concessa la possibilità di fruire di un **congedo straordinario retribuito** annuale per cure non superiore a 30 giorni;
2. in caso di riconoscimento della situazione di **disabilità grave** → **il lavoratore può fruire dei permessi L. 104/92 retribuiti** (3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore; 2 ore al giorno (1, se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore – anche il dipendente che presta assistenza ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore);
3. nel caso in cui il lavoratore sia affetto da una patologia oncologica dalla quale derivi **una ridotta capacità lavorativa** → viene riconosciuta la possibilità di **trasformare** il rapporto di lavoro da tempo pieno a **tempo parziale**;
4. in caso di **malattia oncologica**, ovvero malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**, è possibile richiedere:
 - ⇒ un **periodo di congedo**, continuativo o frazionato, non retribuito **non superiore a 24 mesi**;
 - ⇒ terminato il congedo, l'accesso prioritario al **lavoro agile (smart working)**, se compatibile con le mansioni svolte;
5. **a decorrere dal 1° gennaio 2026** → ulteriori **dieci ore annue di permesso per visite, esami e cure mediche frequenti**. Tale diritto è previsto anche per i lavoratori che hanno un figlio minorenni affetto dalle medesime patologie.

1

Bonus Mamme 2025

Previsto per il 2025 il riconoscimento di una somma:

- pari a 40 euro mensili netti, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo;
- a favore delle lavoratrici madri, dipendenti o autonome, che soddisfano contestualmente specifici:

requisiti soggettivi:

- ❖ presenza di due figli a tempo indeterminato, determinato o autonome;
- ❖ presenza di tre o più figli a tempo determinato o autonome.

requisiti oggettivi:

- reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua.

Il bonus è riconosciuto dall'INPS, **a domanda (richiesta dall'interessata)**, in un'unica soluzione a dicembre 2025.

Detassis dott. Tommaso



Illegittima l'anticipazione mensile del TFR

- l'assoggettamento a contribuzione previdenziale di tali somme;
- obbligo del datore di lavoro è tenuto a ripetere l'accantonamento del TFR da liquidare alla cessazione del rapporto di lavoro.

- ✓ attestare il ruolo di legale rappresentante del soggetto giuridico cui si riferisce la patente;
- ✓ delegare un altro soggetto per la gestione della patente;
- ✓ riconoscere i propri crediti aggiuntivi;
- ✓ la sottrazione dei crediti aggiuntivi da parte degli organi di controllo.

A partire dal 24.05.2025 non sono più previsti i 60 giorni di tempo per concludere la formazione dei lavoratori. La formazione deve avvenire contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro, o nel più breve tempo possibile.

2

Il **contratto di apprendistato**, per la sua validità, prevede - come è noto - **stringenti obblighi di formazione**. Non di meno è previsto che **la mancanza del piano formativo** oppure **l'assenza della firma dell'apprendista** su di esso, rischi di comprometterne la validità con **pensanti conseguenze per il datore di lavoro**. Lo Studio, all'atto dell'assunzione **consegna bozza del piano formativo** il quale dovrà poi **essere compilato dal datore di lavoro** con il dettaglio delle effettive attività formative previste dal profilo professionale a cui è rivolto il percorso di apprendimento.

- ✓ data della trasferta, luogo di partenza e luogo di destinazione (no tragitto casa-lavoro e viceversa);
- ✓ motivo della trasferta;
- ✓ km eventualmente percorsi e dati del mezzo personale utilizzato, in caso di rimborso chilometrico;
- ✓ eventuali importi riconosciuti a titolo di indennità di trasferta;
- ✓ dettaglio delle spese sostenute (pagate con mezzi tracciati, se in Italia e con documenti allegati).

-  essere sottoscritte da azienda e dipendente/collaboratore;
-  conservate (assieme ai documenti di spesa rimborsati);
-  trasmesse allo Studio per l'inserimento (obbligatorio) in busta paga.



RINNOVI CCNL: PRINCIPALI MODIFICHE

ASSICURAZIONI-AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (ANAPA- UNAPASS)

- **Incrementi retributivi:** le parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a 99,00 euro, da corrispondere a partire dal 1° giugno 2024.
- **Una tantum:** pari a 950 euro, a favore di tutto il personale in forza alla data del 31 maggio 2024, da corrispondere in due tranches:
 - 475,00 euro con la mensilità di febbraio 2025;
 - 475,00 euro con la mensilità di gennaio 2026
- **Periodo di prova** non può superare:
 - 6 mesi di effettiva servizio -> per i Quadri (livello 6) e per i capi ufficio (livello 5)
 - 3 mesi di effettiva servizio -> per gli altri livelli
- **Preavviso:** ridefiniti i termini di preavviso.
- **Altre modifiche.**

ASSICURAZIONI-AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (SNA - CONFISAL)

- **Incrementi retributivi:**

Categoria	Minimo fino al 30 aprile 2025	Minimo a partire dal 1° maggio 2025
Quadro	1.379,07	1.550,00
I Super	1.379,07	1.500,00
I	1.312,57	1.400,00
II	1.205,04	1.300,00
III	1.120,04	1.200,00
IV	784,03	1.000,00

- **Una tantum:** a favore di tutto il personale in forza alla data del 5 marzo 2025, di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 300,00 euro, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025.
- **Ente bilaterale:** la contribuzione all'Ente bilaterale EBISEP è stabilita nella misura complessiva dell'1,75% (prima 1,25%) secondo la seguente suddivisione:
 - 1,25% (prima 1%) a carico del datore di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS (per 14 mensilità) di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti;
 - 0,50% (prima 0,25%) a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS (per 14 mensilità).
- **Altre modifiche.**

EDILIZIA-AZIENDE ARTIGIANE

- **Incrementi retributivi:** le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime dei minimi tabellari contrattuali pari a **178,00 euro** per il **1° livello**, parametro 100 (operaio comune), con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da erogarsi in 4 tranches:
 - 75,00 euro a partire dal 1° maggio 2025;
 - 35,00 euro a partire dal 1° gennaio 2026;
 - 35,00 euro a partire dal 1° gennaio 2027;
 - 33,00 euro a partire dal 1° gennaio 2028.
- **Altre modifiche.**



EDILIZIA-AZIENDE INDUSTRIALI E COOPERATIVE

o Incrementi retributivi:

- per gli operai di 1° livello un aumento retributivo pari a 180 euro, erogato in 3 tranches:
 - 80,00 euro a partire dal 1° febbraio 2025;
 - 50,00 euro a partire dal 1° marzo 2026;
 - 50,00 euro a partire dal 1° marzo 2027.

o Altre modifiche.

ELETTRICITA'

o Incrementi retributivi (rif. periodo 2025-2027):

- pari a 290 euro erogati in 4 tranches:
 - 90,00 euro a partire dal 1° aprile 2025;
 - 65,00 euro a partire dal 1° aprile 2026;
 - 65,00 euro a partire dal 1° aprile 2027;
 - 70,00 euro a partire dal 1° ottobre 2027.
- Pari a 220 euro, per le attività di efficienza energetica e servizi di assistenza clienti, erogati in 4 tranches:
 - 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2025;
 - 50,00 euro a partire dal 1° aprile 2026;
 - 50,00 euro a partire dal 1° aprile 2027;
 - 50,00 euro a partire dal 1° ottobre 2027.

o Premi di produttività: importo erogato annualmente nella misura di 210,00 euro per il 2025, 2026 e 2027 (140,00 euro per le stesse annualità, in riferimento alle attività di efficienza energetica e servizi di assistenza clienti), secondo le regole dei premi di risultato.

o Riduzioni di orario lavorativo: per il personale semi turnista con un orario di lavoro settimanale di 40 ore è prevista una riduzione dell'orario di lavoro pari a 96 ore annue.

o Assistenza sanitaria integrativa: a decorrere dal 1° gennaio 2026, è previsto un incremento della contribuzione per ogni mensilità da destinare all'assistenza sanitaria integrativa pari a:

- o 2,00 euro per il 2026;
- o 3,00 euro per il 2027.

o Previdenza complementare: ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell'Area contrattuale che non hanno esercitato la scelta, anche tacita, verso la previdenza complementare e che non hanno richiesto il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità biennali entro i primi 6 mesi dall'assunzione, verrà versato direttamente ai Fondi Pensione operanti nel settore, con decorrenza dal compimento del **primo anno di anzianità di servizio** e per ogni anno di anzianità, per un **massimo di 10 aumenti**, un importo a titolo di **misura periodica di sostegno al sistema di previdenza complementare**. Per questi lavoratori, il versamento di tale contributo da parte del datore di lavoro determinerà l'iscrizione automatica al Fondo Pensione. Per i lavoratori già assunti prima del 2025, con i suddetti requisiti, l'accredito di tali misure periodiche di sostegno avverrà entro il **31 dicembre 2025**.

o Altre modifiche: malattia, maternità, ferie.

GAS E ACQUA

o Incrementi retributivi: Le Parti convengono che i minimi retributivi mensili vengano incrementati a regime di 260,00 euro, riferiti al parametro medio 143,53, con le seguenti decorrenze:

- o 90,00 euro a partire dal 1° luglio 2025;
- o 60,00 euro a partire dal 1° luglio 2026;
- o 60,00 euro a partire dal 1° luglio 2027;
- o 50,00 euro a partire dal 1° ottobre 2027.



- **Una Tantum:** a copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2025 - 30 giugno 2025), ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 verrà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari a 230,00 euro (par. 143,53), riparametrata come segue L'importo in esame:
 - è già comprensivo di ogni elemento retributivo riferibile al periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025;
 - è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
- **Premio di produttività:** le parti individuano una quota del salario nazionale, denominata ARAP destinata ad incrementare i premi di risultato. Le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale, nell'anno successivo, nella misura (da riparametrizzare in funzione dei vari livelli) che segue:
 - 210,00 euro per il 2026;
 - 210,00 euro per il 2027.
- **Riduzione dell'orario settimanale:** con decorrenza 1° gennaio 2026 la durata contrattuale dell'orario di lavoro è ridotta a 38 ore settimanali medie, da calcolarsi su un arco temporale di 12 mesi e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
- **Assistenza sanitaria integrativa:** Con riferimento al fondo FASIE, a decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo di 5,00 euro per 12 mensilità, viene elevato a:
 - 7,00 euro per 12 mensilità.
 - 6,00 euro (72,00 euro annui) l'importo destinato alla polizza assicurativa a copertura del rischio di morte per malattia non professionale o di invalidità permanente per malattia non professionale.
- **Previdenza complementare:** a decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo versato al fondo di riferimento viene elevato di ulteriori 4,00 euro sul parametro medio 143,53 per ogni mensilità imponibile.
- **Altre modifiche:** reperibilità, lavoro straordinario notturno, malattia.

LEGNO E ARREDAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

- **Incrementi retributivi:** convenuto per il 2025 l'adeguamento dei minimi tabellari pari a 1,1%. Gli incrementi relativi ai mesi da gennaio a marzo sono stati erogati - in cifra fissa - con la retribuzione afferente al mese di Aprile 2025.

METALMECCANICA AZIENDE ARTIGIANE

- **Preavviso:** ridefiniti i termini di preavviso per il licenziamento e le dimissioni.
- **Quota di partecipazione alle spese per rinnovo contrattuale:** il versamento dovrà essere effettuato entro maggio 2025.

SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI (MULTISERVIZI)

- **Incrementi retributivi:** sui minimi contrattuali del 2° livello è pari a 215,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2025-2028, comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021-2024, come definito dal CCNL, e ripartiti con le seguenti decorrenze:
 - 40,00 euro a partire dal 1° luglio 2025;
 - 35,00 euro a partire dal 1° maggio 2026;
 - 35,00 euro a partire dal 1° ottobre 2026;
 - 30,00 euro a partire dal 1° maggio 2027;
 - 20,00 euro a partire dal 1° dicembre 2027;
 - 25,00 euro a partire dal 1° luglio 2028;
 - 20,00 euro a partire dal 1° ottobre 2028;
 - 10,00 euro a partire dal 1° marzo 2029

Si ricorda che all'incremento di 40,00 euro previsto da luglio 2025 si aggiungono i 10,00 euro già previsti dal precedente CCNL del 9 luglio 2021.



SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI – FEDEROL

- **Indennità di vacanza contrattuale:** dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL (31 dicembre 2027), ai lavoratori cui si applica il contratto stesso non ancora rinnovato, va corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai 3 mesi, un elemento provvisorio della retribuzione nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla retribuzione, comprensivo dello scatto di anzianità. Tale importo, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.

- **Incrementi retributivi:**

Livello	Paga base a partire dal	
	1° gennaio 2025*	1° gennaio 2026
Q	1.922,00	1.950,00
1°	1.742,00	1.770,00
2°	1.552,00	1.580,00
3°	1.462,00	1.490,00
4° super	1.422,00	1.450,00
4°	1.362,00	1.390,00
5° super	1.302,00	1.330,00
5°	1.262,00	1.290,00
6°	1.202,00	1.230,00
7°	1.122,00	1.150,00

- **Assistenza sanitaria integrativa:** sono iscritti al Fondo sanitario integrativo MutualMED tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori. La contribuzione dovuta al Fondo dalle aziende aderenti è pari a 12,00 euro mensili (per 12 mensilità) di cui:
 - 10,00 euro a carico del datore di lavoro e
 - 2,00 euro a carico del lavoratore
- **Ente bilaterale:** Il finanziamento dell'Ente avviene attraverso la contribuzione pari all'1% dell'ammontare della retribuzione lorda, di cui:
 - 0,60% a carico del datore di lavoro;
 - 0,40% a carico del lavoratore.
- **Periodo di prova e durata del preavviso:** modificati i termini.
- **Altre modifiche.**

Lo Studio, come di consueto, è a vostra disposizione per informazioni o assistenza sugli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

